

# Associazione Dipendenti Azionisti della Banca popolare dell'Emilia Romagna

## STATUTO

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art.1 - Denominazione dell'associazione

E'costituita l'associazione denominata Associazione Dipendenti azionisti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

#### Art.2 - Sede dell'associazione

La sede legale dell'associazione è a Modena via Aristotele 195 (presso saletta sindacale). L'Associazione si riserva di stabilire altre sedi e di svolgere comunque attività su tutto il territorio nazionale.

#### Art.3 - Scopo dell'Associazione

L'Associazione, che è apolitica e non ha fini di lucro, ha lo scopo di tutelare e valorizzare gli interessi societari dei soci dipendenti del gruppo creditizio Banca Popolare dell'Emilia Romagna, esprimendo pareri e valutazioni sui più rilevanti argomenti societari e di gestione aziendale ed eventualmente indirizzando i propri associati ad esprimersi, nelle sedi opportune, a favore delle scelte più consone al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'associazione riconosce come valori fondamentali la forma cooperativa della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e il suo profondo legame con i territori nei quali opera.

#### Art.4 - Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è stata stabilita nel 31 dicembre del 2100 con facoltà di proroga.

### TITOLO II - DEL PATRIMONIO E DEGLI ESERCIZI SOCIALI

#### Art.5 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:  
a)beni di proprietà dell'associazione  
b)da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,  
c)da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.  
Le entrate dell'associazione sono costituite:  
a)dalle quote sociali di ammissione ed annuali;  
b)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### Art.6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

### TITOLO III - DEI SOCI

#### Art.7 - Categorie di soci

I soci si distinguono in fondatori ed ordinari. Sono soci fondatori dell'Associazione le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione e che si riconoscono in essa. Sono soci ordinari le persone fisiche che verranno successivamente ammesse secondo i criteri previsti dall'art.8.

#### Art.8- Ammissioni dei soci ordinari nell'associazione

Possono avanzare domanda di ammissione quali soci ordinari:

- tutti i dipendenti in servizio del gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna, ovvero tutti gli ex dipendenti, aventi diritto al

trattamento di quiescenza, che siano altresì azionisti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

- tutti i parenti ed affini dei dipendenti sino al 2° grado che siano anche azionisti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

Diventano soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio di Amministrazione e che abbiano versato la quota associativa.

Il socio ordinario elegge nella domanda di associazione il domicilio per i rapporti con l'associazione. I nominativi dei soci e il versamento delle quote associative sono annotati in un libro soci tenuto dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art.9 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'associazione e dei suoi Organi - se eletti in essi.

Essi hanno altresì il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero nei dibattiti e nelle manifestazioni promossi dall'associazione.

Essi hanno il dovere di contribuire alle attività organizzate per il raggiungimento dello scopo sociale.

Nei limiti che vengono stabiliti con apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, essi hanno altresì il diritto di fruire - se esistenti - di attrezzature e servizi forniti dall'associazione.

Essi hanno il dovere di versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art.10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde automaticamente per decesso ovvero per la perdita di qualità di azionista della Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

La qualità di socio si perde altresì - nel rispetto delle relative regole statutarie - in seguito a recesso o provvedimento di esclusione e mancato rispetto delle norme statutarie.

#### Art.11 - Recesso del socio

Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso alla data dello stesso.

I soci che non abbiano esercitato il recesso entro il 30 novembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

Il socio receduto non può reclamare i contributi associativi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### Art.12 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio può avvenire per indegnità e/o morosità; la morosità viene dichiarata dal Consiglio, la indegnità dell'Assemblea dei Soci.

L'esclusione del socio può altresì essere disposta per gravi motivi dal Consiglio di Amministrazione.

E' incompatibile la iscrizione alla presente associazione con la iscrizione ad altri comitati, associazioni o gruppi comunque denominati di azionisti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

# Associazione Dipendenti Azionisti della Banca popolare dell'Emilia Romagna

## STATUTO

### Art.13 - Procedimento di esclusione

L'esclusione del socio è deliberata dal Collegio dei Proviviri, su richiesta motivata del Consiglio o dell'Assemblea dei Soci.

L'istanza di esclusione deve essere comunicata al socio dall'organo denunciante a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; il socio può - nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione - trasmettere al Collegio le sue contro deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.

Il collegio deve deliberare sulla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento delle difese del socio o dall'audizione dello stesso, dando comunicazione scritta e motivata delle decisioni al socio interessato e all'organo denunciante.

### Art.14 - Altri soci ordinari

Si considerano a tutti gli effetti soci ordinari (v. art.7 del presente statuto), su loro richiesta, i dipendenti o loro familiari (v. art.8 del presente statuto) azionisti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna dipendenti da aziende del gruppo creditizio Banca Popolare dell'Emilia Romagna o che in futuro ne faranno parte.

## TITOLO IV - DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

### Art.15 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Proviviri.

### Art.16 - Rimborso spese

I membri elettivi degli organi associativi non hanno diritto ad alcun compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni, nei limiti che saranno determinati con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

### Art.17 - Convocazione dell'assemblea.

#### Informazione preventiva sui bilanci

I soci convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno - di norma entro il 31 marzo - per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo dell'esercizio in corso, mediante comunicazione, con mezzo idoneo, della convocazione contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascun socio al domicilio eletto all'atto dell'ingresso nell'associazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda sottoscritta da almeno un decimo dei soci (ex art.20 c.c.) con la indicazione dell'ordine del giorno.

Copia del bilancio consuntivo e di quello preventivo deve essere messa a disposizione dei soci nella sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione di tali bilanci.

### Art.18 - Maggioranze

L'assemblea è validamente costituita in presenza di almeno la metà dei soci + 1 in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.

Essa delibera a maggioranza di voti.

Per le deliberazioni di carattere straordinario, ossia quelle relative alla modificazione dell'atto costitutivo e dello Statuto ovvero allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti in 2° convocazione.

### Art.19 - Intervento e rappresentanza nelle assemblee

Possano intervenire all'assemblea e partecipare nella stessa alle votazioni tutti coloro che siano stati iscritti nel libro soci almeno 30 giorni prima della riunione ed abbiano regolarmente versato la quota associativa.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa. Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da un altro socio - che non sia membro di organi associativi - mediante delega scritta che viene allegata al verbale della riunione. Sono ammesse non più di due deleghe per ogni socio.

### Art.20 - Poteri dell'assemblea

L'assemblea delibera in via ordinaria sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione e su quant'altro demandate per legge o per statuto; in via straordinaria sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

### Art.21 - Organi dell'assemblea e documentazione della sua attività

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e - in mancanza - dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se del caso, gli scrutatori necessari alle operazioni elettorali.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il processo verbale viene trascritto in un libro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

### Art.22 - Composizione del consiglio di amministrazione

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove consiglieri, anche non soci eletti dall'assemblea dei soci.

I consiglieri durano in carica tre anni e comunque fino al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di recesso o decadenza (per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione) di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti o - in sua mancanza - cooptando un altro socio od un'altra persona - anche non socio - che abbia provata e notoria competenza in campo economico, legale o culturale.

I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica sino alla prossima Assemblea Ordinaria.

Il numero dei non soci all'interno del Consiglio non può essere superiore a tre.

I soci fondatori possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

### Art.23 - Organi del Consiglio di Amministrazione

# Associazione Dipendenti Azionisti della Banca popolare dell'Emilia Romagna

## STATUTO

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

### **Art.24 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo, all'eventuale variazione della quota sociale di ammissione e all'ammontare della quota associativa annuale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Devono avvenire a scrutinio segreto quando le decisioni riguardano le persone oppure quando ne faccia richiesta almeno un consigliere.

Non è ammessa la delega di voto.

A parità di voto prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente in caso di votazione a scrutinio palese.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere comunicato, con mezzo idoneo, ai consiglieri ed ai sindaci revisori almeno cinque giorni prima della riunione.

In via eccezionale, nei casi di improrogabile urgenza, i consiglieri ed i sindaci devono essere informati almeno un giorno prima della riunione con i mezzi più adeguati.

I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere trascritti in apposito registro.

### **Art.25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

### **Art.26 - Poteri del Consiglio di Amministrazione in ordine alla partecipazione alla vita del gruppo creditizio Banca Popolare dell'Emilia Romagna**

In prossimità dei più rilevanti fatti societari, il Consiglio di Amministrazione potrà inviare a ciascun socio una relazione sugli stessi, nonché eventualmente convocare un'assemblea della associazione per la discussione di tali fatti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà indire anche assemblee parziali (di zona) a carattere meramente informativo e di approfondimento dei problemi.

### **Art.27 - Poteri del Presidente**

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio stesso, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

### **Art.28 - Poteri del Tesoriere e del Segretario del Consiglio di Amministrazione**

Il Tesoriere è incaricato dell'amministrazione e della custodia del patrimonio sociale e - su delega scritta del Presidente - può anche rappresentare l'associazione in singole operazioni economiche, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'emissione di assegni o il rilascio della ricevuta del versamento delle quote associative.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione provvede, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso, all'organizzazione ed alla documentazione dell'attività del Consiglio.

### **Art.29 - Composizione e compiti del Collegio dei Revisori**

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea in carica per la durata di tre anni e successivamente fino al rinnovo delle cariche sociali.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere adottate con la presenza della maggioranza dei Revisori in carica, a maggioranza assoluta dei presenti.

Non è ammessa la delega di voto.

I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori ed i risultati dei controlli da questo effettuati vengono annotati in apposito registro.

### **Art.30 - Composizione e compiti del Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri, eletti dall'assemblea, in carica per la durata di tre anni e successivamente fino al rinnovo delle cariche sociali.

Il Collegio dei Proviviri decide dell'esclusione dei soci e delle controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione. Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri devono essere adottate con la presenza della maggioranza dei membri in carica, a maggioranza assoluta dei presenti.

Non è ammessa la delega di voto.

Le decisioni del collegio devono essere annotate in apposito registro.

Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Proviviri è eletto presso la sede della associazione.

### **Art.31 - Decadenza delle cariche sociali**

I componenti gli organi sociali decadono automaticamente dall'incarico in caso di perdita della qualità di associato.

## **TITOLO V - REGOLAMENTO ELETTORALE**

### **Art.32 - Convocazione delle elezioni**

Il Consiglio di Amministrazione convoca le elezioni per le nomine degli organi sociali, di norma, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza, dandone comunicazione scritta ai soci con un preavviso di quindici giorni.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere che l'elezione delle cariche sociali possa aver luogo anche per posta a mezzo di schede fornite dall'associazione. A tal fine si prevederanno tutte le iniziative atte a garantire la partecipazione al voto di tutti i soci con la massima correttezza e segretezza.

# Associazione Dipendenti Azionisti della Banca popolare dell'Emilia Romagna

## STATUTO

### **Art.33 - Eleggibilità**

Possono essere eletti e/o designati a comporre gli organi sociali i soci e i non soci.

Tutti i soci possono candidarsi e, con esclusione dei candidati e dei componenti degli organi sociali, possono esercitare la funzione di scrutatore.

### **Art.34 - Commissione elettorale. Scrutatori**

La commissione elettorale e gli scrutatori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

La commissione sovrintende alle elezioni, adottando tutte le iniziative opportune per garantire la regolarità delle procedure, la segretezza del voto, la più alta partecipazione dei soci alle votazioni.

### **Art.35 - Presentazione delle candidature**

Le candidature, corredate dalle indicazioni dell'organo sociale cui si riferiscono e della preventiva accettazione dell'incarico, devono essere presentate da almeno dieci soci.

Le firme di presentazione sono raccolte su appositi moduli predisposti dal Consiglio, che fissa il termine ultimo per la presentazione.

Ogni elettore può firmare per la presentazione di una sola lista.

Non è ammessa candidatura a far parte di più di un organo sociale.

I nomi dei candidati sono inseriti dalla commissione elettorale nelle schede in ordine alfabetico.

### **Art.36 - Votazione**

L'elezione dei componenti gli organi sociali avviene a scrutinio segreto.

Ogni elettore può esprimere tra i candidati della lista e delle eventuali liste:

a) un numero di preferenze non superiore ai tre quinti dei posti disponibili nella votazione per il Consiglio di Amministrazione, arrotondati all'unità superiore;

b) nella votazione per il Collegio dei Revisori fino a due preferenze alla carica di Revisore effettivo ed una alla carica di Revisore supplente;

c) nella votazione per il Collegio dei Proviviri fino a due preferenze.

Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raccolto il maggior numero di preferenze.

Nel caso più candidati riportino lo stesso numero dei voti si considera eletto il candidato iscritto da più tempo all'associazione e, in caso di parità, quello più anziano di età.

### **Art.37 - Proclamazione degli eletti. Prima riunione del Consiglio.**

La commissione elettorale provvede alla proclamazione degli eletti, dandone comunicazione ai soci con mezzo idoneo. Il Consiglio eletto è convocato a cura del Presidente della commissione elettorale entro quindici giorni dalla proclamazione per gli adempimenti statutari.

## **TITOLO VI - REFERENDUM**

### **Art.38 - Convocazione e oggetto del referendum**

Il Consiglio può autonomamente promuovere, con deliberazione adottata a maggioranza, referendum anche consultivi fra tutti i soci.

I referendum devono altresì essere indetti se richiesti da almeno il 20% dei soci.

Il referendum è valido se vi partecipa la maggioranza degli associati e si considera approvata la proposta se riporta più della metà dei voti espressi.

## **TITOLO VII - CONTROVERSIE**

### **Art.39 - Risoluzione delle controversie sociali**

Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione ed i suoi organi, sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Proviviri; essi giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengano più opportuno ma assegnando in ogni caso alle parti termini per la presentazione di difese e di istanze istruttorie. Il loro lodo è inappellabile.

## **TITOLO VIII - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art.40 - Cause di scioglimento dell'associazione**

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea.

### **Art.41 - Liquidazione**

Verificatasi una causa di scioglimento dell'associazione, gli amministratori propongono all'assemblea la nomina di uno o più liquidatori. L'assemblea che nomina i liquidatori provvede nella deliberazione di nomina a disporre le modalità di devoluzione del patrimonio sociale residuo.

Ai liquidatori nominati dall'assemblea dovranno essere consegnati, dagli Amministratori, i beni ed i documenti dell'associazione. Compiuta la liquidazione del patrimonio e soddisfatti i creditori, i liquidatori provvedono alla devoluzione del residuo secondo il successivo art.42.

### **Art.42 - Devoluzione del patrimonio**

Il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto ad enti od associazioni per fini sociali od umanitari.

## **TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art.43 - Attività commerciale dell'Associazione**

L'Associazione potrà occasionalmente svolgere l'attività commerciale di cui all'art.2195 del C.C. purché in modo strumentale al raggiungimento dello scopo associativo.

### **Art.44 - Ulteriori attribuzioni al Consiglio di Amministrazione**

Ai fine di garantire una maggiore rappresentatività dei soci dell'Associazione il Consiglio di Amministrazione ha anche la facoltà di promuovere l'eventuale costituzione di un patto di sindacato azionario cui i soci stessi saranno liberi di aderire.

### **Art.45 - Rinvio alle norme di legge**

Per quando non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.